

Camera dei Deputati,
disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre
2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura
Art. 7 comma 2

Intervengo a questa audizione per conto dell'Associazione AIAT -
Associazione Italiana Agenti Teatrali e dello spettacolo e della co-
stituenda **Associazione Nazionale Cinema Itinerante**.

Un'associazione che si occupa da oltre venti anni di spettacolo e
di cinema.

Le proiezioni cinematografiche itineranti e le arene estive all'aperto
costituiscono ancora un motivo di grande interesse e partecipazione
da parte del pubblico. Sopperisce ad una carenza di sale cinematogra-
fiche sempre meno diffuse soprattutto nei piccoli borghi e nei comuni
montani. Noi con la nostra attivita' portiamo il grande schermo dove il
cinema non c'è. Bisogna abbattere i costi di allestimento per fare tutto
cio'.

In questa occasione il nostro interesse si concentra sull'Art. 7 comma
2 laddove si rende strutturale la norma per le autorizzazioni di pub-
blico spettacolo.

Mi preme sottolineare che inserire le proiezioni cinematografiche nel-
l'ambito di un discorso piu complesso quale gli eventi dal vivo (quali
concerti, spettacoli teatrali) ci sembra di non rispecchiare le caratte-
ristiche della consistenza di un allestimento di proiezione cinemato-
grafica . Intanto lo spazio di solito utilizzato e' minimo , bastano circa
600 mq. (mt. 30x20) per allestire una proiezione all'aperto. Consiste
semplicemente in una struttura per lo schermo di proiezione oppor-
tunamente ancorata di mt. 10x5 che va in altezza e interdetta al pub-
blico (non si montano palchi o altro) poi a distanza di 30 mt. si alle-
stisce una cabina di proiezione che occupa al massimo mt. 2x3 an-
ch'essa opportunamente ancorata e interdetta al pubblico. Come si
evince c'e' la massima sicurezza per gli spettatori.

Consideriamo anche che le societa' di service che allestiscono le arene
cinematografiche sono gia' dotate di relazione tecnica firmata da tec-
nici abilitati sulla conformita' delle apparecchiature e strutture utiliz-
zate. Le asseverazioni che attualmente si utilizzano sono semplice-
mente dei copia e incolla da parte dei tecnici abilitati, pertanto sugge-
riamo di sostituirle con una dettagliata e articolata relazione e asseve-

razione da parte dell'ente che autorizza e sottoscritta dall'organizzatore.

Nel caso in questione l'applicazione della norma qui proposto,
(nonché da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesa la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.)

comporterebbe costi di gestione elevati, superando di gran lunga i costi sostenuti per l'allestimento artistico. Anche per i luoghi all'aperto previsti dall'art. 80 TULPS con capienza pari o inferiore a 200 posti e' richiesta la relazione tecnica asseverata da parte di un professionista abilitato, ma anche in questo caso il costo esorbita la dimensione dell'evento proposto. Bisogna quindi distinguere il grande evento dal piccolo evento cinematografico che con le aree interdette al pubblico comportano di gia' una sicurezza per il pubblico presente.

A tal fine si chiede di sostituire la relazione - asseverazione del tecnico con una relazione e regole predisposte dalla pubblica amministrazione che autorizza l'evento. Con assunzione di responsabilita', nel caso non ottemperi alle direttive impartite, da parte dell'organizzatore dell'evento.

Nel ringraziare per l'attenzione, invio il testo scritto delle presenti osservazioni.

ASSOCIAZIONE A.I.A.T. - Associazione Italiana Agenzie Teatrali e Spettacolo - Via F. Mariotti,1 - 48022 Lugo (Ravenna)

Costituenda Associazione Nazionale Cinema Itinerante

Grazie Flaviano Di Berardino

